



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
SERVIZIO STATISTICA ED ANALISI ECONOMICA**

**AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA,
PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI RILEVATORI PER LE INDAGINI STATISTICHE DI
INTERESSE REGIONALE.**

**Art.1
Finalità**

Il Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione Siciliana, al fine di ottemperare con tempestività ai compiti assegnatigli dall'art.6 del D.Lgs. n.322 del 6 settembre 1989 e dall'art.6 della L.R. n.15 dell'11 maggio 1993, ed in carenza di personale interno per le finalità connesse alle indagini statistiche, costituisce un Elenco di rilevatori, ad uso di indagini statistiche promosse dal SISTAN e per proprio conto.

**Art.2
Caratteristiche della attività professionale richiesta**

L'attività professionale richiesta consiste nella raccolta e/o registrazione delle informazioni presso le unità statistiche individuate dalla specifica rilevazione, di norma tramite intervista diretta o telefonica e compilazione di un questionario con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e/o successiva registrazione dei dati su supporto informatico.

Tale attività professionale è caratterizzata da adeguata flessibilità, concentrata in alcuni brevi periodi dell'anno entro i quali deve necessariamente concludersi.

I rilevatori, nello svolgere il servizio di raccolta dati, operano in completa autonomia, senza vincoli di orario, nel rispetto, tuttavia, delle istruzioni impartite per la corretta esecuzione della rilevazione dal responsabile della rilevazione.

I rilevatori dovranno sottoscrivere una dichiarazione di accettazione dell'incarico nella quale sono indicati i diritti e i doveri relativi alla prestazione, con particolare riferimento alla inderogabilità dei termini di completamento dell'attività assegnata.

Ai rilevatori verrà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo di qualsiasi rimborso spese e oneri di legge, commisurato al numero dei questionari correttamente compilati e/o registrati. L'importo unitario del compenso per questionario verrà stabilito, di volta in volta ed in via preventiva, in relazione alle indicazioni fornite dai competenti organi del SISTAN e della Regione Siciliana.

**Art.3
Composizione dell'Elenco**

L'Elenco sarà composto da due sezioni:

Sezione A: rilevatori per le indagini statistiche in agricoltura.

Sezione B: rilevatori per le indagini statistiche in generale.

La sezione A è a sua volta suddivisa in 9 sottosezioni, una per ciascuna delle 9 province siciliane.

I rilevatori iscritti nella sezione B saranno chiamati a svolgere l'attività presso la sede del Servizio Statistica della Regione Siciliana a Palermo.

Art.4

Applicazione, conservazione e aggiornamento dell'Elenco

La formazione e la tenuta dell'Elenco è affidata al Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione. L'Elenco degli ammessi con i relativi punteggi è pubblicato sulla pagina web del Servizio Statistica sul sito Internet della Regione Siciliana - Dipartimento Bilancio e Finanze e la relativa documentazione è conservata presso la sede del Servizio.

L'Elenco dei rilevatori costituisce il documento di riferimento per l'assegnazione dell'incarico di "rilevatore nelle indagini statistiche" o "addetto alla registrazione dei dati nelle indagini statistiche" promosse direttamente dalla Regione Siciliana e/o svolte nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale e Regionale.

L'Elenco dei rilevatori e la relativa graduatoria hanno validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta della Regione Siciliana.

Tre mesi prima della data di scadenza dell'Elenco, verranno attivate le procedure per la costituzione del nuovo Elenco. Nel caso in cui l'iter di ricostituzione dell'Elenco termini dopo la data della sua scadenza, lo stesso si intende valido fino all'entrata in vigore del nuovo. La pubblicazione del nuovo Elenco annulla il precedente. La valutazione dei titoli viene effettuata da una apposita commissione nominata dal Ragioniere Generale della Regione.

Art.5

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione gli aspiranti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o cittadinanza dei paesi membri dell'Unione Europea;
- età non inferiore a 18 anni;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;
- non avere conflitti di interesse in corso con la P.A.

I cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali ed alla normativa vigente. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione.

Per la sezione A (indagini statistiche in agricoltura):

- a) Laurea vecchio ordinamento in scienze agrarie, scienze forestali o delle produzioni animali;
- b) Laurea vecchio ordinamento in statistica;
- c) Laurea specialistica o magistrale in scienze agrarie, scienze forestali o delle produzioni animali;
- d) Laurea specialistica o magistrale in statistica;
- e) Diploma di perito agrario e/o agrotecnico con iscrizione nei relativi albi professionali.

Saranno considerati validi i titoli equipollenti a quelli suindicati.

Saranno valutati con punteggi aggiuntivi:

- Iscrizione ad albi professionali in campo agricolo;
- Esperienze lavorative certificate come rilevatore in indagini statistiche in campo agricolo promosse e certificate dall'ISTAT o da Enti del SISTAN.

Per la sezione B (indagini statistiche in generale):

- f) Laurea vecchio ordinamento in statistica o in economia e commercio o in scienze politiche;
 - g) Laurea specialistica o magistrale in statistica o in economia e commercio o in scienze politiche;
- Saranno considerati validi i titoli equipollenti a quelli suindicati.

Saranno valutati con punteggi aggiuntivi:

- Abilitazione all'esercizio della professione;
- Esperienze lavorative certificate come rilevatore in indagini statistiche promosse e certificate dall'ISTAT o da Enti del SISTAN.

E' consentita la partecipazione per entrambe le sezioni e per una sola provincia.

Art.6 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione , a pena di esclusione, va redatta sull'apposito modulo scaricabile unicamente dal sito internet della Regione Siciliana www.pti.regione.sicilia.it.

Il candidato dovrà compilare elettronicamente la domanda, stamparla, firmarla ed inviarla in busta chiusa tramite posta raccomandata A/R a Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio Statistica ed Analisi Economica – Via Notarbartolo,17 – 90141 Palermo. **Al fine di rendere più veloci le operazioni di valutazione dei titoli, è richiesto ai partecipanti di inserire all'interno della busta da inviare anche un cd contenente il file della domanda di partecipazione già compilata.** La busta, **a pena di esclusione**, deve riportare all'esterno nome, cognome ed indirizzo del mittente oltre alla dicitura: "NON APRIRE – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI RILEVATORI PER LE INDAGINI STATISTICHE DI INTERESSE REGIONALE".

Le domande, a pena di esclusione, devono essere inviate entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, imputabili comunque a terzi.

La presentazione della domanda implica l'accettazione incondizionata delle norme del presente bando.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, di non aver riportato condanne penali nello Stato in cui sono cittadini oltre che in quello italiano, e di avere comprovata conoscenza della lingua italiana.

La graduatoria sarà elaborata, a cura della Commissione di valutazione, in base ai criteri stabiliti dal presente bando.

L'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio i dati relativi alle autodichiarazioni rese. La non veridicità delle dichiarazioni rese costituisce motivo di cancellazione immediata dalla graduatoria e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge. In ogni caso l'Amministrazione richiederà all'atto dell'incarico la documentazione relativa alle dichiarazioni rese.

Art.7 Valutazione dei titoli

1. Per la sezione A (indagini statistiche in agricoltura):

1.1 Titoli di studio (nel caso si possiedono più titoli si considera il titolo con valore superiore):

- punti 3 per titolo di studio di cui all'art.5 comma 3 punto a) c);
- punti 2 per titolo di studio di cui all'art.5 comma 3 punto b) d);
- punti 1 per titolo di studio di cui all'art.5 comma 3 punto e);

valutazione del voto di laurea e diploma:

- punti 0,5 per ogni voto di laurea superiore a 98/110;
- punti 1 per la lode;
- punti 2 per voto di diploma compreso tra 48/60 e 54/60 o tra 80/100 e 90/100;
- punti 4 per voto di diploma compreso tra 55/60 e 59/60 o tra 91/100 e 99/100;
- punti 5 per voto di diploma pari a 60/60 o 100/100.

1.2 Altri titoli

- punti 1 per iscrizione in albo professionale in campo agricolo;

- punti 1,5 per ogni indagine statistica in campo agricolo, promossa e certificata dall'ISTAT o da Enti del SISTAN, svolta in precedenza come rilevatore, fino ad un massimo di punti 9;

2. Per la sezione B (indagini statistiche in generale):

2.1 Titoli di studio (il punteggio verrà attribuito soltanto in base al voto di laurea)

- punti 0,5 per ogni voto di laurea di cui all'art.5 comma 5 punti f) g) superiore a 92/110;
- punti 1 per la lode;

2.2 Altri titoli

- punti 1 per l'abilitazione all'esercizio della professione;
- punti 1,5 per ogni indagine statistica, promossa e certificata dall'ISTAT o da Enti del SISTAN, svolta in precedenza come rilevatore, fino ad un massimo di punti 9;

Verrà assegnato un ulteriore punto nel caso il candidato posseda più titoli di cui all'art.5 comma 3 punti a) b) c) d) , comma 5 punti f) g);

A parità di punteggio finale, è preferito il candidato con minore età.

Art.8 Graduatoria e suo utilizzo

Sulla base dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda, viene redatta una graduatoria per ciascun Elenco e sottoelenco. Le graduatorie verranno pubblicate esclusivamente sul sito della Regione Siciliana.

Per la convocazione dei rilevatori ed il successivo conferimento dell'incarico si attua un criterio di rotazione con scorrimento delle graduatorie per ciascuna sottosezione.

Il Dirigente Responsabile del Servizio Statistica della Regione convocherà un numero di iscritti nell'Elenco adeguato alla complessità dell'indagine e provvederà al conferimento dell'incarico su delega del Ragioniere Generale della Regione.

La convocazione avverrà con lettera raccomandata o tramite PEC e per un numero di iscritti all'Elenco superiore a quello ritenuto necessario dal responsabile dell'indagine, al fine di sopperire ad eventuali rinunce e di garantire l'assegnazione dell'incarico ad un numero di rilevatori necessario allo svolgimento dell'indagine.

La presentazione nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di convocazione costituisce presupposto indispensabile ai fini del conferimento dell'incarico.

In caso di mancanza o scarsità di rilevatori iscritti per una o più province, potranno essere convocati rilevatori iscritti nella sottosezione di provincia limitrofa con maggior porzione di territorio confinante a quella che presenta una carenza di iscrizioni.

In caso di presentazione di un numero insufficiente di rilevatori, i compiti relativi all'indagine potranno essere assegnati tra i convenuti, compatibilmente con il numero massimo di questionari che possono essere assegnati a ciascun rilevatore.

Il convocato che non si presenta senza giustificato motivo nell'ora e nel giorno stabiliti dalla convocazione perde il diritto all'incarico e potrà essere richiamato per una successiva indagine soltanto al termine del scorrimento della graduatoria.

Il convocato che si presenta, ma al quale non viene affidato l'incarico, mantiene il diritto di essere chiamato alla successiva convocazione.

Art.9 Obblighi degli iscritti nell'Elenco

E' a carico dei rilevatori iscritti nell'Elenco comunicare al Servizio Statistica della Regione eventuali variazioni di domicilio e/o di recapito telefonico.

Il rilevatore che intende cessare l'iscrizione ha l'obbligo di darne comunicazione scritta al Servizio Statistica della Regione.

I rilevatori dell'Elenco sono tenuti a rispettare il segreto statistico.

Art. 10

Cancellazione dall'Elenco regionale dei rilevatori

La cancellazione del rilevatore dall'Elenco regionale si effettua, in qualunque momento, nei seguenti casi:

- a) qualora l'operato del rilevatore sia valutato negativamente dal responsabile della rilevazione (il rilevatore non sia stato in grado di portare a termine la raccolta e/o la registrazione dei dati di sua competenza nei tempi stabiliti e con la necessaria accuratezza per colpe a lui imputabili);
- b) nel caso venga a mancare uno dei requisiti per l'ammissione all'Elenco;
- c) nel caso in cui sia constatata la mancata comunicazione scritta al Servizio Statistica della Regione del cambio di indirizzo;
- d) nel caso di istanza scritta dal rilevatore;
- e) nel caso di indisponibilità per due rilevazioni consecutive.

Una nuova iscrizione può essere comunque richiesta in occasione del rinnovo triennale dell'Elenco.

Art.11

Trattamento dei dati

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 solo ai fini dell'espletamento delle operazioni di selezione e saranno conservati presso il Servizio Statistica della Regione.

In caso di cancellazione dell'interessato dall'Elenco i suoi dati saranno cancellati anche dall'archivio.